

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI PER FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

[Art. 4 -comma 2 lett. a)- CCNL]

oooooooooooooooooooo

L'anno 2007, il giorno 15 del mese di novembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo di L'Aquila, in sede di negoziazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai

“CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”

ART. 1

Principi generali

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale tiene conto dei principi fissati dall'art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395 e viene stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell'art. art. 4, comma 4, lett. a) del vigente CCNL.

ART. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio, finalizzata all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell'interesse dell'Amministrazione.

2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi di abilitazione all'insegnamento, in corsi universitari e post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali, pareggiate, o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Il contratto, nell'assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. nell'ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 3.

4. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili delle parti sottoscriventi.

5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Art. 4 Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili degli UU.SS.PP. in relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.

2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5-4-1989 –prot. n.31787.93.12-, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle dotazioni organiche complessive assegnate alle singole province, ivi comprese le dotazioni organiche aggiuntive provinciali, con arrotondamento delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.

3. Il calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA. Effettuato il calcolo delle ore dei permessi, esse vengono ripartite prima per il 70% al personale a tempo indeterminato e per il 30% al personale a tempo determinato, poi, proporzionalmente, secondo l'entità dei singoli organici, tra docenti, educatori ed ATA e, per il personale docente, saranno distinte anche per ordine e grado di scuola; per i docenti di Religione la ripartizione delle ore terrà conto della distinzione tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado).

4. I Responsabili degli UU.SS.PP. entro il 1° Novembre di ogni anno, pubblicano all'albo dell'ufficio scolastico provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al precedente comma 3.

5. Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore medesime al personale appartenente a dotazioni organiche diverse, secondo le

disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo, nel limite comunque del 70% o del 30% delle ore complessivamente disponibili.

6. Solo successivamente, nel caso di ulteriore residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore medesime a personale a tempo indeterminato se avanzate nel contingente del 30% o, viceversa, al personale a tempo determinato se avanzate nel contingente del 70%, nel limite, comunque, delle ore complessivamente disponibili.

7. I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

8. Il personale supplente temporaneo con nomina fino al termine delle lezioni, avrà diritto alla concessione dei permessi solo nel caso di ore residue dopo l'attribuzione dei permessi stessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con nomina fino al 31 agosto o al 30 giugno.

ART. 5

Presentazione delle domande e documentazione

1. La domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Dirigente Scolastico, al Responsabile dell'U.S.P. della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 Novembre di ogni anno. Per l'anno solare 2008 il termine è fissato al 30-11-2007.

2. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dai richiedenti deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- 2) tipo di corso degli studi da frequentare, la relativa durata e l'Università, Scuola o Ente ove esso viene svolto;
- 3) l'anno di iscrizione al corso di studi e, per coloro che risultano iscritti "fuori corso", il numero di anni di iscrizione "fuori corso";
- 4) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
- 5) per il personale docente ed educativo, il ruolo, classe di concorso di appartenenza e sede di servizio;
- 6) per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;
- 7) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo per personale in servizio a tempo indeterminato;
- 8) il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale o d'istituto dalla quale è stata conseguita la nomina e la scadenza del contratto per il personale in servizio a tempo determinato;

9) il possesso dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l'ordine e la tipologia indicati al successivo art. 6;

10) aver fruito, o meno, di analoghi permessi nell'anno o negli anni precedenti e, in caso affermativo per quale tipo di corso.

4. L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445; analogamente la certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell'art. 46 di detto D.P.R., in attesa che venga esibita la documentazione formale rilasciata dall'Università, Istituto/scuola o Ente che organizza i corsi da produrre, comunque, entro 10 giorni dall'iscrizione ai corsi medesimi.

Art. 6

Formazione delle graduatorie - Modalità di autorizzazione

1. La determinazione dei permessi e l'elenco dei beneficiari è effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite degli UU.SS.PP. con riferimento all'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I Responsabili degli UU.SS.PP., ricevute le domande, provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti, divise tra personale docente, educativo ed ATA e, per il personale docente, distinte anche per ordine e grado di scuola, distinguendo altresì i docenti di Religione tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado), sulla base dell'anzianità di ruolo per il personale a tempo indeterminato e del punteggio riportato nelle graduatorie di supplenza per il personale a tempo determinato, secondo i raggruppamenti di seguito indicati, per i quali i permessi possono essere concessi, indicati in ordine di priorità:

a) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso al profilo professionale o ruolo superiore o classe di concorso diversa da quella di appartenenza, ivi compresi i corsi abilitanti all'insegnamento, o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, nonché il diploma di laurea triennale, utili per la progressione di carriera in altro ruolo o profilo professionale, con precedenza a favore del personale diplomato. Il personale di cui alla presente lettera privo di qualsiasi abilitazione ha diritto di precedenza assoluta per la concessione dei permessi nell'ambito delle percentuali previste al comma 3 del precedente art. 4;

b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-secondari e post-universitari, ivi compreso il titolo di "dottorato di ricerca" ed il master;

d) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello già posseduto;

e) preparazione della tesi di laurea (contatti con il relatore) per un numero di ore di permessi utilizzabili fino ad un massimo di 20 (venti).

3. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma 2, è data precedenza nella concessione dei permessi al personale che nel seguente ordine:

a) frequenta l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) frequenta l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

c) frequenta attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. Coloro che risultano iscritti "fuori corso" per il conseguimento del diploma di laurea, possono fruire dei permessi, secondo i criteri indicati nel presente Contratto, sempreché gli stessi non ne abbiano già usufruito per un periodo superiore alla durata legale del corso universitario da loro frequentato; gli aspirati ai permessi "fuori corso" saranno graduati in ordine inverso rispetto al numero degli anni di iscrizione fuori corso ed inseriti, nella graduatoria di cui al comma 2, dopo i richiedenti iscritti al corso di studi che beneficiano della precedenza prevista al comma 3.

5. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non ne abbiano mai usufruito ed in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

6. Entro il 15 gennaio di ogni anno i Responsabili degli UU.SS.PP. emaneranno i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo studio, con l'indicazione dei nominativi e del numero delle ore massime autorizzate, che saranno trasmessi ai Dirigenti Scolastici ove risulta in servizio il personale interessato.

ART. 7

Modalità di fruizione

1. Dopo gli adempimenti dei Responsabili degli UU.SS.PP., i permessi retribuiti sono concessi dai Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli interessati nella misura autorizzata dai medesimi Responsabili degli UU.SS.PP. per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e, comunque, nell'ambito della durata del periodo di servizio per il personale a tempo determinato.

2. I Dirigenti scolastici, a norma dell'art. 62, comma 11, del vigente CCNL o dell'art. 64 del CCNL 2006/2009, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi provvedendo agli opportuni adattamenti degli orari di lavoro degli aventi diritto, onde renderli compatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A tal fine i richiedenti documenteranno gli orari di impegno settimanale nella frequenza dei corsi medesimi.

3. La fruizione dei permessi è prevista oltre che per la partecipazione alle lezioni del corso di studi, anche per l'attività di preparazione agli esami e per sostenere gli stessi, per le attività connesse alla preparazione della tesi di laurea e di dottorato di ricerca (attività di ricerca, contatti con il relatore, ecc.), ivi compreso il tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di svolgimento di detti corsi, esami o attività, anche cumulando le ore in determinati periodi.

4. Per i giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi può essere utilizzato anche l'istituto contrattuale previsto dall'art. 15 del vigente CCNL.

5. Per la fruizione dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare, almeno due giorni prima, la richiesta al Dirigente Scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso secondo le necessità descritte al precedente comma 3.

6. Poiché i permessi per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all'art.2, per il personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione del personale della scuola, anche con ricorso alle supplenze temporanee.

7. Nel caso in cui la fruizione dei permessi per il diritto allo studio riguardi, in una medesima istituzione scolastica, più di 3 unità di personale della stessa dotazione organica (docenti dello stesso grado, o ATA dello stesso profilo professionale), le modalità di fruizione e gli adattamenti orari debbono essere concordati in uno specifico contratto di istituto con le RSU.

8. Ai sensi del comma 11 dell'art. 62 del vigente CCNL o dell'art. 64 del CCNL 2006/2009, la frequenza di corsi svolti dall'amministrazione scolastica a livello centrale e periferico o dalle istituzioni scolastiche, compresi i corsi degli ex CTP e quelli di lingua straniera per la scuola primaria, è considerata servizio a tutti gli effetti. Conseguentemente per tali corsi non è consentito concedere i permessi previsti nel presente contratto.

ART. 8

Certificazione dei permessi fruiti

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine dell'anno solare cui i permessi si riferiscono; la certificazione stessa deve essere presentata, comunque, prima di un eventuale cambio della sede di servizio; per il personale in servizio a tempo determinato essa deve essere prodotta entro il termine di scadenza del contratto.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, i permessi fruiti entro il 31 dicembre per preparare esami sostenuti all'inizio dell'anno successivo, possono essere documentati, oltre il termine dell'anno solare di riferimento, dopo lo svolgimento dell'esame.

3. Per il periodo di permesso richiesto per la preparazione degli esami e per sostenere gli stessi, per l'effettuazione di ricerche, per la preparazione della tesi di laurea, nonché per gli eventuali giorni di viaggio necessari, non deve essere presentata alcuna particolare documentazione, essendo implicita nella certificazione, da produrre ai sensi del comma 1, relativa al sostenimento dell'esame, indipendentemente dall'esito dello stesso, o nell'attestazione di discussione della tesi di laurea.

4. Il periodo di permesso necessario per la preparazione degli esami o della tesi di laurea, può essere fruito esclusivamente nell'arco di tempo massimo di un mese che precede la data dell'esame da sostenere o la data della discussione della tesi di laurea.

5. In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.

ART. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

1. Contro i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili degli UU.SS.PP. e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei Dirigenti Scolastici, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165 (S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001), previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 130 del vigente CCNL o dell'art. 135 del CCNL 2006/2009, ovvero ai sensi dell'art. 65 del predetto D. L.vo.

Art. 10 Norme finali

1. Annualmente la Direzione Generale Regionale fornisce alle OO.SS. le informazioni attinenti alla fruizione dei permessi di cui al presente contratto.

2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

IL RAPPRESENTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dr. Sandro Santilli

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL-SNS – Paola Bonifaci

CISL-Scuola – Renato Pengue

UIL-Scuola – Enio Taglieri

SNALS – Pierluigi Palmieri